

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. XII
N. 45

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1992

Risoluzione sul Mediatore europeo
Statuto e condizioni generali
per l'esercizio delle funzioni del Mediatore

Annunziata il 26 gennaio 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti gli articoli 138 E del Trattato CE, 20 D del Trattato CECA e 107 D del Trattato CEEA introdotti col Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992,

visto l'articolo 121 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e i pareri della commissione per le petizioni e della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-0298/92),

A. considerando che la creazione di un Mediatore europeo ha lo scopo di raffor-

zare la tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione e che le condizioni per l'esercizio delle funzioni del Mediatore devono essere fissate in modo che l'approvazione dello Statuto avvenga contemporaneamente all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, per consentire quanto prima possibile la nomina del Mediatore e l'espletamento delle sue funzioni,

B. considerando che è conseguentemente opportuno che il Parlamento possa adottare fin d'ora le norme relative allo statuto ed alle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, conformemente alla procedura degli articoli sopraccitati dei Trattati,

C. considerando che la decisione portante tali norme deve essere oggetto di un parere della Commissione e dell'approvazione del Consiglio,

1. approva il progetto di decisione allegato;

2. invita la Commissione ad esprimere il proprio parere;

3. invita il Consiglio ad approvare il progetto e a trasmetterglielo in tempo utile per la definitiva approvazione in

corrispondenza con l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il progetto di decisione ad essa allegato al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

DAVID MARTIN
Vicepresidente

PROGETTO DI DECISIONE
DEL
PARLAMENTO EUROPEO
concernente il Mediatore europeo

Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 138 E del Trattato CE, 20 D del Trattato CECA e 107 D del Trattato CEEA,

visto il parere della Commissione,

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando che i rapporti di fiducia tra cittadino e istituzioni comunitarie devono basarsi necessariamente sulla trasparenza dell'amministrazione pubblica e che, vista l'importanza riconosciuta alla prassi dei ricorsi che rappresenta uno stimolo per il funzionamento democratico delle istituzioni, la creazione della figura del Mediatore riveste grande importanza per il cittadino dell'Unione,

considerando che occorre fissare lo statuto del Mediatore europeo, le condizioni generali per l'esercizio delle sue funzioni, e in particolare, l'ampiezza dei suoi poteri di indagine,

considerando che questi poteri si estendono alle istituzioni e agli organi della Comunità cui incombe l'obbligo di informare esaurientemente il Mediatore e di consentirgli l'accesso senza restrizioni ai loro fascicoli e che i poteri di indagine del Mediatore non possono essere limitati per motivi di segretezza, considerando che il Mediatore deve essere soggetto agli

stessi obblighi di riservatezza cui sono tenuti i membri, i funzionari e gli agenti delle istituzioni e degli organi comunitari, considerando che le autorità degli Stati membri sono tenute a fornire al Mediatore tutte le informazioni in grado di contribuire a far chiarezza sui casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi comunitari; che tale assistenza è pertanto dovuta in virtù dell'obbligo di cooperazione leale fra gli Stati membri e la Comunità contemplato dall'articolo 5 del Trattato CE;

considerando che il ricorso presentato al Mediatore non interrompe i termini per i ricorsi giurisdizionali previsti dal Trattato o da altri atti;

considerando che il Mediatore deve avere la facoltà, nel quadro delle sue competenze e conformemente alla procedura in materia di petizioni, di trasmettere un ricorso all'esame del Parlamento europeo, quando ciò sia utile ai fini della piena tutela degli interessi del ricorrente,

considerando che devono essere nominati mediatori soggetti in possesso di una qualifica idonea per tale ufficio;

considerando che è necessario fissare la procedura per la nomina e la richiesta di destituzione del Mediatore da parte del Parlamento;

considerando che il Mediatore deve essere assimilato sul piano protocollare e

finanziario a un giudice della Corte di giustizia,

considerando che è opportuno assegnare al Mediatore il personale necessario al suo servizio, onde permettergli di esercitare le attività che gli competono, e riconoscergli nel quadro del bilancio del Parlamento europeo il potere di proporre il proprio progetto preliminare di bilancio;

HA ADOTTATO
LA PRESENTE DECISIONE:

ARTICOLO 1.

Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 133 del trattato CE, 20 D del trattato CECA e 107 D del trattato CEEA.

ARTICOLO 2.

Ricorso al Mediatore.

1. Alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Trattato il Mediatore contribuisce a individuare casi di cattiva amministrazione nell'attività delle Istituzioni e degli organi comunitari e a porvi rimedio.

2. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare al Mediatore, direttamente o tramite un deputato del Parlamento europeo, una denuncia riguardante casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

3. Nel ricorso devono figurare chiaramente l'oggetto del ricorso stesso e l'identità del ricorrente, il quale può tuttavia

chiedere che esso venga esaminato confidenzialmente.

4. Il Mediatore informa immediatamente la persona che ha presentato la denuncia sul seguito che intende dare a quest'ultima.

5. Il Mediatore ha la facoltà di deferire un ricorso al Parlamento europeo, secondo la procedura prevista per le petizioni e previo assenso del ricorrente. È invece tenuto a effettuare tale rinvio laddove il ricorso riguardi fatti nei quali sia coinvolto il Mediatore stesso. In tal caso ne dà immediata comunicazione al ricorrente.

6. Le denunce presentate al Mediatore non interrompono i termini delle procedure giurisdizionali o amministrative.

7. Fatta salva la procedura in materia di petizioni, laddove egli, a causa di un procedimento giurisdizionale sui fatti ipotizzati, debba sospendere o concludere l'esame di un ricorso, il Mediatore ha la facoltà di portare a conoscenza del Parlamento europeo i risultati delle indagini svolte fino a quel momento.

8. Per qualunque aspetto inerente ai rapporti di lavoro tra la Comunità e i suoi funzionari o altri agenti, il Mediatore può intervenire presso l'istituzione o l'organo comunitario interessato solo se sono state esperite le possibilità interne di richiesta e ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari, e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata.

ARTICOLO 3.

Poteri del Mediatore.

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'attività delle Istituzioni o degli organi

comunitari, il Mediatore ha la facoltà di effettuare di propria iniziativa, o a seguito di una denuncia, tutte le inchieste e le indagini che ritenga necessarie e ne informa l'istituzione o l'organo interessato.

2. Le Istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni richieste e di permettergli la consultazione dei loro fascicoli. Essi non possono rifiutarvisi opponendo l'obbligo del segreto d'ufficio.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, su richiesta del Mediatore.

3. Le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al Mediatore europeo, su sua richiesta, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'assolvimento della sua funzione.

4. Il Mediatore, qualora le autorità degli Stati membri non gli prestino l'assistenza richiesta o gli ostacolino il compito, ne informa il Parlamento il quale prende le iniziative del caso.

5. Il Mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione interessata una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva gestione amministrativa e a soddisfare la richiesta del ricorrente.

6. Il Mediatore, quando constati al termine di un'indagine un caso di cattiva amministrazione, ne informa l'istituzione o l'organo interessato, proponendo, se del caso, i mezzi per porvi rimedio; in tal caso l'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettergli entro tre mesi un parere motivato.

7. Scaduto il termine di cui al paragrafo precedente, il Mediatore trasmette su ogni caso accertato di cattiva amministrazione una relazione al Parlamento europeo e all'Istituzione o all'organo interessato, nella quale egli ha la facoltà di formulare raccomandazioni. Informa

quindi il ricorrente sul risultato delle indagini e delle eventuali misure e raccomandazioni.

8. Al termine di ogni sessione annuale il Mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione d'attività sui risultati delle proprie indagini.

ARTICOLO 4.

Obbligazioni.

1. Il Mediatore — al quale si applicano gli articoli 214 del Trattato CE, 47, par. 2, del Trattato CECA, 194 del Trattato CEEA — è tenuto a non divulgare le informazioni e i documenti confidenziali di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito delle sue indagini. Egli ha altresì l'obbligo della riservatezza nei confronti di qualsiasi informazione suscettibile di recar pregiudizio al ricorrente o a qualsiasi altra persona interessata.

2. Qualora, nell'ambito delle sue indagini, il Mediatore venga a conoscenza di fatti aventi un'incidenza penale, ne dà comunicazione alle autorità competenti al termine delle sue indagini. Egli può altresì informarle dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro agenti.

ARTICOLO 5.

Cooperazione con i difensori civici degli Stati membri.

Allo scopo di rendere più efficaci le sue indagini e di migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il Mediatore europeo può cooperare con i difensori civici degli Stati membri e chieder loro l'assistenza necessaria. Egli può a sua volta assistere questi ultimi nell'ambito delle loro indagini. Questa cooperazione è stabilita su base volontaria e può formare oggetto di accordi tra Mediatore europeo e difensori civici degli Stati membri. Tali accordi,

però, non devono in nessun caso infirmare le disposizioni comunitarie o nazionali riguardanti questo istituto.

ARTICOLO 6.

Nomina.

1. Il Mediatore è nominato dal Parlamento europeo a seguito di elezioni svolte conformemente al proprio regolamento interno (il suo mandato è rinnovabile).

2. Viene scelta come Mediatore europeo una personalità che sia cittadina dell'Unione ai sensi dell'articolo 8 del trattato CE e in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offra piena garanzia di indipendenza e riunisca le condizioni richieste nel suo Stato per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali o che sia in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore.

ARTICOLO 7.

Durata del mandato.

1. Salvo nei casi di rinnovamento regolare o di decesso, il Mediatore cessa dalle proprie funzioni in seguito a dimissioni o destituzione.

2. Alla scadenza del regolare mandato ovvero in caso di dimissioni, il Mediatore rimane in funzione fino all'insediamento del suo successore.

3. In caso di cessazione anticipata delle funzioni, viene nominato un nuovo Mediatore entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio della vacanza del posto, e questo unicamente per il periodo ancora da coprire sino al termine della legislatura.

ARTICOLO 8.

Destituzione.

Il Mediatore che non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle

sue funzioni o abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento.

ARTICOLO 9.

Giuramento del Mediatore.

Nell'assumere il mandato il Mediatore presta giuramento dinanzi al Parlamento, impegnandosi a esercitare le proprie funzioni nella massima indipendenza e con totale imparzialità nell'interesse dell'Unione e dei suoi cittadini, a rispettare, per la durata delle sue funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla sua carica e in particolare i doveri di onestà e riserbo per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

ARTICOLO 10.

Indipendenza e privilegi.

1. Durante tutto il periodo del suo mandato il Mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'altra attività professionale retribuita o non retribuita.

Il Mediatore non perde alcun diritto e non subisce alcun pregiudizio né a livello comunitario né nazionale per il fatto di esercitare le proprie funzioni.

2. Per quanto riguarda i diritti, la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il Mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia delle Comunità.

3. Si applicano al Mediatore gli articoli da 12 a 15 incluso e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

ARTICOLO 11.

Segreteria del Mediatore.

1. Nell'esercizio dei suoi compiti, il Mediatore è assistito da una segreteria.

2. Il Parlamento, su proposta del Mediatore, stabilisce l'organigramma della sua segreteria.

3. La segreteria del Mediatore è diretta da un cancelliere nominato dal Mediatore.

4. Gli agenti incaricati delle indagini vengono assunti quali agenti temporanei. I dipendenti comunitari o nazionali, designati a far parte della segreteria del Mediatore, sono comandati nell'interesse del servizio con garanzia di reintegrazione automatica nelle amministrazioni di provenienza.

5. Per tutte le questioni riguardanti il suo personale, il Mediatore è assimilato alle istituzioni nel senso dell'articolo 1 dello Statuto del personale delle Comunità.

ARTICOLO 12.

Bilancio.

Il bilancio del Mediatore figura in allegato al bilancio del Parlamento.

Entro il 1° marzo di ogni anno il Mediatore presenta al Parlamento il proprio progetto preliminare di stato di previsione.

ARTICOLO 13.

Luogo di lavoro.

La sede del Mediatore è quella del Parlamento. In attesa che questa venga stabilita, il suo luogo di lavoro abituale è uno dei luoghi di lavoro del Parlamento.

I particolari sono disciplinati dalle disposizioni di esecuzione.

ARTICOLO 14.

Disposizioni di esecuzione.

Il Parlamento, su proposta del Mediatore, adotta le disposizioni di esecuzione della presente decisione.

ARTICOLO 15.

Disposizioni transitorie e finali.

1. Il Parlamento prevede nel proprio bilancio le risorse finanziarie e di personale atte a consentire al primo Mediatore nominato di esercitare fin dal momento della nomina i compiti assegnatigli.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea e per il periodo rimanente fino al termine della legislatura può essere nominato un Mediatore, in base alla procedura prevista dalla presente decisione.

ARTICOLO 16.

Entrata in vigore.

La presente decisione viene pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

F.to. EGON KLEPSCH

